

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G11230 del 11/09/2018

Proposta n. 14576 del 11/09/2018

Oggetto:

RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. – Approvazione modifica non sostanziale ex art. 5, comma 1 lettera l) bis del D.lgs. 152/2006 per incremento codici CER in ingresso alla linea 2.

Oggetto: RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. – Approvazione modifica non sostanziale ex art. 5, comma 1 lettera l) bis del D.lgs. 152/2006 per incremento codici CER in ingresso alla linea 2.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29/01/2007 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.M. del 27/09/2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005";

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale smi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 "Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)" così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la DGR 239/2008 relativa alle polizze fidejussorie, successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RICHIAMATO che la RIDA AMBIENTE Srl (di seguito Società) ha attivo un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi e di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi con produzione di CDR sito in via Valcamonica Loc. Sacida nel Comune di Aprilia (LT),

in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n.B0322 del 09/02/2009;

ATTESO che la medesima autorizzazione è stata:

- aggiornata con Determinazione n. C1841 del 28/07/2010 per adeguamento impianto al trattamento di rifiuti urbani e speciali e determinazione tariffa provvisoria di accesso;
- modificata con Determinazione n. B6174 del 29/07/2011 per interventi di adeguamento funzionale dell'esistente impianto;
- modificata ulteriormente adeguamenti funzionali e aumento della capacità di trattamento con Determinazione n. G09031 del 20/06/2014;
- aggiornata con Determinazione n. G09208 del 09/08/2016 per la estensione della durata della AIA vigente fino al 09/02/2021;

PREMESSO che:

- Con nota prot. 293B del 22/8/2018 acquisita al protocollo regionale n. 512869 del 23/8/2018 la soc. Rida Ambiente srl ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma l) bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per i seguenti punti:
 - a) Specificare/elencare i codici CER trattabili nella linea di bioessicazione dell'impianto TMB e i relativi posizionamenti, con riguardo a:
 - 1) I fanghi autorizzati dalla determinazione B6174 del 29/7/2011 così come modificata ed integrata con errata – corrige B8760 del 18/11/2011 nonché
 - 2) I rifiuti organici speciali e urbani non destinabili al compostaggio ovvero ad altre forme di recupero di materia diverse da quelle finalizzate al successivo recupero energetico
 - b) Integrare/aggiornare di conseguenza, come da Relazione Tecnica asseverata allegata, l'elenco dei rifiuti in ingresso alla linea di bioessicazione e i relativi posizionamenti di cui all'appendice II linea 2 della determinazione G09031 del 20/6/2014
- Le richieste possono essere sintetizzate come di seguito:
 - 1) Nella istanza viene indicato ai punti 5) e 6) che la richiesta di modifica non sostanziale si giustifica con la necessità di aprire l'impianto di Rida Ambiente alle pressanti richieste del territorio per la gestione ed il recupero di molteplici tipologie di rifiuti biodegradabili che per loro natura e composizione non possono concorrere alla produzione di ammendante compostato per presenza di materiali estranei in misura superiore ai limiti imposti dalla disciplina sui fertilizzanti (D.LGS. 75/2010 e smi)
 - 2) Nella istanza al punto 8) viene specificato che la variante è non sostanziale
 - 3) Nella Relazione viene indicata al capoverso "Modifica non sostanziale 1" l'integrazione il seguente elenco di CER da autorizzare in ingresso alla linea di bioessicazione dell'impianto di cui alla appendice II linea 2
 - CER 020101
 - CER 020106
 - CER 020201
 - CER 020203
 - CER 020204
 - CER 020301
 - CER 020304
 - CER 020305
 - CER 020403

- CER 020501
- CER 020502
- CER 020601
- CER 020603
- CER 020701
- CER 020704
- CER 020705
- CER 190503
- CER 190805
- CER 200108
- CER 200304
- CER 200306

Tali codici verranno alimentati all'interno del processo di bioessiccazione secondo modalità e sistemi già autorizzati.

- 4) Viene inoltre chiesto di poter assegnare al medesimo capitolo "Modifica non sostanziale 1) che al sottovaglio derivante dal processo di bioessiccazione il CER 191210 e qualificato come CSS ove fosse conforme almeno alla classe 4 per PCI e alla classe 3 per contenuto di cloro e mercurio (DM 14 febbraio 2013 n.22). in ogni caso segnala che tale flusso continuerà ad essere gestito come 190501 unitamente alla frazione pesante del sopravvaglio secondo le modalità già autorizzate.
- 5) Rappresenta inoltre che la FORSU raccolta da molti comuni non è idonea alla trasformazione in ammendante compostato per la presenza di materiali estranei (vetro e plastica)
- 6) Al capitolo "Modifica non sostanziale 2" in realtà non vi sono indicazioni diverse se non che si intende effettuare sui codici CER sopra elencati le operazioni R3 – R12 – R13 – D8 – D15 in quanto si ritiene prioritario destinare a recupero di energia. Richiama a tal fine quanto previsto nel Piano Regionale Rifiuti al paragrafo 10.4.4. che prevede anche il trattamento della frazione organica negli impianti TMB laddove possibile dal punto di vista tecnico.

- A seguito di istruttoria è risultato quanto segue:

- 1) Nella determinazione B8760 del 18/11/2011 è contenuta l'indicazione di fanghi in ingresso non specificandone né i CER, né i quantitativi e/o la percentuale. Si fa presente in ogni caso che nella relazione C06 agli atti dell'ufficio era indicata una percentuale di fanghi tra il 15% ed il 25%. Pertanto l'effettivo inserimento di fanghi, già prevista ma non esplicitato, può essere considerata come variante non sostanziale, di seguito verranno indicati i codici CER ammissibili
- 2) la richiesta di cui al precedente punto 4) non si ritiene ammissibile nella presente istanza di variante non sostanziale. Si ricorda a tal proposito che nell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 è previsto che *"La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017"*
- 3) con riferimento alla parte dell'istanza relativa all'inserimento del codice CER 200308 si ritiene che tale frazione, qualora derivante da raccolta differenziata, secondo quanto previsto dall'art. 181 comma 4 del D.lgs. 152/2006 dovrebbe essere destinata ad autonomo recupero. E' pertanto necessario che i comuni promuovano sistemi di raccolta che garantiscano il massimo recupero della frazione organica.

Secondo quanto rappresentato dalla società molti comuni hanno difficoltà a garantire idonea qualità della raccolta differenziata della frazione organica. Pertanto la richiesta, pur accoglibile da punto di vista tecnico del funzionamento dell'impianto, non corrisponde ai principi generali ed ai criteri di priorità della gestione dei rifiuti. Si ritiene, tenendo conto di quanto rappresentato, di dover segnalare alle province e alla città metropolitana di Roma Capitale, in base alle competenze di cui all'art 197 comma 1 questa situazione. Si richiama inoltre la sentenza TAR 2870/2018. Preso In ogni caso, trattandosi di una situazione temporanea legata anche alla difficoltà attuale del territorio della regione Lazio, nonché di quanto previsto al punto 10.4.4 del Piano di Gestione dei rifiuti, di poter autorizzare l'ingresso del CER 200308 nell'impianto per un periodo di circa mesi 6 durante il quale sarà verificata da una parte la capacità impiantistica degli impianti dedicati e dall'altra, per il tramite delle province come sopra indicato, saranno sollecitati i comuni ad adottare modalità di raccolta differenziata della frazione organica tale da garantire il recupero come materia del citato CER 200108.

Si ritiene inoltre che il quantitativo massimo ammissibile nell'impianto di tale CER 200108 avente caratteristiche tali da non poter essere avviato in impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto, deve essere limitata al 5% del quantitativo annuo

- 4) con riferimento ai CER richiesti in ingresso, data la tipologia del rifiuto e la presenza di normativa specifica ad esempio per gli scarti di origine animale, si ritiene ammissibile in ingresso, come variante non sostanziale soltanto i seguenti CER:
 - 1) CER 020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
 - 2) CER 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
 - 3) CER 020304 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
 - 4) CER 020305 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
 - 5) CER 020403 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
 - 6) CER 020501 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
 - 7) CER 020502 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
 - 8) CER 020601 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
 - 9) CER 020603 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
 - 10) CER 020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
 - 11) CER 020704 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
 - 12) CER 020705 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
 - 13) CER 190503 compost fuori specifica
 - 14) CER 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 - 15) CER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 5) Si precisa che tutti i materiali in ingresso devono avere consistenza palabile ed essere stati sottoposti a disidratazione. La percentuale complessiva dei fanghi in ingresso non può eccedere il 15% dei rifiuti ammessi in ingresso. Il CER 200108 può ammesso nella percentuale massima del 5% dei rifiuti in ingresso
- 6) Le operazioni autorizzate in ingresso alla linea 2 sono R3, R12 e R13 pertanto le stesse saranno applicate ai nuovi codici in ingresso.

CONSIDERATO che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-*bis* della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il

medesimo decreto, all'art. 5 comma 1 lett. l-bis), definisce “*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*”;

RITENUTO pertanto di dover fare riferimento alla specifica disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene la richiesta di variante non sostanziale

RITENUTO, pertanto che, si possa assentire alla richiesta di modifica non sostanziale avanzata;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto ad approvare la modifica non sostanziale sopra citata secondo le successive disposizioni;

PRESO ATTO che la soc. RIDA dovrà produrre un aggiornamento del PMeC contenente i nuovi CER in ingresso

VISTO il pagamento degli oneri istruttori

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di prendere atto dell'istanza di modifica non sostanziale prot. 512869/2018 e della allegata relazione tecnica a firma dell'ing. Luca Paris
2. Di prendere atto della modifica non sostanziale solo per la parte espressamente indicata di seguito, consistente nell'inserimento dei seguenti codici CER nell'appendice II linea 2 da sottoporre alle operazioni R3, R12 e R13, e aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 successive modifiche ed integrazioni con le condizioni di seguito riportate:

Nuovi EER in ingresso:

- 1) EER 020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 2) EER 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
- 3) EER 020304 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
- 4) EER 020305 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 5) EER 020403 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 6) EER 020501 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
- 7) EER 020502 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 8) EER 020601 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
- 9) EER 020603 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 10) EER 020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 11) EER 020704 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
- 12) EER 020705 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 13) EER 190503 compost fuori specifica

- 14) EER 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 15) EER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (solo fino al 31 marzo 2019)

Il Codice EER 200108 viene ammesso in ingresso alla linea 2, per le motivazioni espresse nell'istruttoria e riportate in premessa, fino al 31 marzo 2019

Si precisa che tutti i fanghi in ingresso devono avere consistenza palabile e disidratati

La percentuale complessiva dei fanghi in ingresso non può eccedere il 15% dei rifiuti ammessi in ingresso

Il CER 200108 può essere ammesso solo se il produttore avrà valutato che la qualità del rifiuto raccolta in maniera differenziata sia tale da non essere compatibile da poter essere trattato in impianti per produzione di ammendante compostato per presenza di materiali estranei in misura superiore ai limiti imposti dalla disciplina sui fertilizzanti (D.LGS. 75/2010 e smi) non tecnicamente eliminabili con i sistemi utilizzabili. Può inoltre essere ammesso nella percentuale massima del 5% dei rifiuti in ingresso

3. di disporre che il presente atto sostituisce, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa;
4. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Rida Ambiente srl e, per i successivi provvedimenti di competenza, al Comune di Aprilia e trasmesso all'ARPA Lazio e alla Provincia di Latina, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini